

Ostensione, inferenza, probabilità

Una risposta a Gaetano Carlizzi

Ostension, Inference, and Probability. A Response to Gaetano Carlizzi

GIOVANNI TUZET

Professore ordinario di filosofia del diritto, Università “Luigi Bocconi” di Milano.

E-mail: giovanni.tuzet@unibocconi.it

ABSTRACT

Il testo risponde a un intervento di Gaetano Carlizzi in merito al mio libro “La prova ragionata” (2023). Quattro tesi centrali del libro sono distinte, assieme ai rispettivi rilievi critici di Carlizzi, che riguardano: 1) il ruolo dell’ostensione probatoria, 2) il ruolo dell’abduzione nel ragionamento probatorio, 3) l’utilità dello schema dell’inferenza alla migliore spiegazione, 4) il carattere probabilistico del giudizio probatorio. Sui primi due punti sostengo che non c’è una significativa divergenza fra le idee di Carlizzi e le mie; sugli altri due, invece, affermo che c’è una divergenza a cui cerco di rispondere sostenendo che – su 3) – il modello dell’induzione critica proposto da Carlizzi non mi sembra avere vantaggi rispetto allo schema dell’inferenza alla migliore spiegazione, e che – su 4) – l’appello di Carlizzi a una metodologia adeguata mi sembra motivato dal desiderio di “chiudere” una questione che rimane inevitabilmente aperta.

The text responds to a paper by Gaetano Carlizzi regarding my book “La prova ragionata” (2023). Four central theses of the book are distinguished, together with the critical remarks that Carlizzi develops in those respects, namely on: 1) the role of probatory ostensions, 2) the role of abduction in evidential reasoning, 3) the utility of the scheme of inference to the best explanation, 4) the probabilistic character of evidential judgments. On the first two points I maintain that there is no significant divergence between Carlizzi’s ideas and mine. On the other two, instead, I claim there is a divergence I try to respond to by maintaining that – on 3) – the model of critical induction proposed by Carlizzi does not seem to have advantages compared to the scheme of inference to the best explanation, and that – on 4) – Carlizzi’s appeal for an adequate methodology seems to be motivated by the desire to “close” a question that remains inevitably open.

KEYWORDS

inferenza, ostensione, probabilità, prova

inference, ostension, probability, evidence

Ostensione, inferenza, probabilità

Una risposta a Gaetano Carlizzi

GIOVANNI TUZET

Gaetano Carlizzi, con il suo raro acume, il suo tipico ordine espositivo e la sua consueta gentilezza, mi onora di un intervento critico sul mio recente libro “La prova ragionata”. I temi e i profili sono quelli del ragionamento probatorio, con una speciale attenzione alla prova penale.

Un’amicizia di ormai lunga data – ma non lunghissima! siamo ancora relativamente giovani – mi lega a Gaetano; per cui rispondere alle sue osservazioni non è solo un dovere intellettuale ma anche un’occasione di rinnovato incontro e fraterno scambio.

Dato che Carlizzi offre una ricostruzione molto buona del libro e delle sue tesi centrali, non spenderò diverse parole per ulteriori sintesi. Mi limito a segnalare i punti che Carlizzi considera: 1) il ruolo dell’ostensione probatoria, 2) il ruolo dell’abduzione nel ragionamento probatorio, 3) l’utilità dello schema dell’inferenza alla migliore spiegazione, 4) il carattere probabilistico del giudizio probatorio.

Sul primo punto, il libro sostiene che un aspetto essenziale e tipico del ragionamento probatorio in sede giuridica è l’attività ostensiva con cui vengono mostrati elementi di prova ai giudicanti. Sul secondo punto, sostengo che l’inferenza abduttiva svolge un ruolo cruciale nel ragionamento probatorio. Sul terzo, sostengo che nel suo complesso il ragionamento probatorio può essere utilmente inteso come un’inferenza alla migliore spiegazione. Sul quarto e ultimo punto, il libro sostiene che il giudizio probatorio, al termine dell’attività ostensiva e inferenziale, ha tipicamente un carattere probabilistico che va connesso agli opportuni esiti decisionali in base a oneri e standard di prova.

Sui quattro punti così distinti Carlizzi sviluppa alcuni rilievi critici che muovono da una riflessione sul *giudizio* probatorio e che si possono così sintetizzare: 1) più che l’ostensione probatoria, contano la percezione e il ricordo del giudice; 2) il giudizio probatorio non si esaurisce in un’inferenza, giacché si caratterizza anche per una marcata impronta narratologica; 3) lo schema dell’inferenza alla migliore spiegazione non offre al giudice direttive sufficientemente chiare per la valutazione e la decisione probatoria, a differenza del modello dell’induzione critica; 4) il riconoscimento del carattere probabilistico del giudizio probatorio va integrato con l’elaborazione di un’adeguata metodologia.

Ora, sui primi due punti sostengo nel prosieguo che non v’è una significativa divergenza fra le idee di Carlizzi e le mie. Affermo invece, sugli altri due, che c’è una divergenza a cui cerco pertanto di replicare. Sul terzo punto dirò che il modello dell’induzione critica proposto da Carlizzi non mi pare avere vantaggi significativi rispetto allo schema dell’inferenza alla migliore spiegazione. Sul quarto punto dirò che l’appello di Carlizzi a un’adeguata metodologia mi sembra motivato dal desiderio di “chiudere” una questione che rimane, ahinoi, inevitabilmente aperta.

Spenderò nell’ordine meno spazio sui primi due punti, data quella che mi sembra essere una sostanziale convergenza fra le nostre idee. Mi intratterrò maggiormente sui punti restanti.

Sull’*ostensione* probatoria, ossia il punto 1), credo che non vi sia significativa divergenza fra le idee in gioco poiché la percezione e il ricordo del giudice sono una parte della relazione cognitiva su cui intendevo porre l’attenzione. Quando una parte processuale procede all’ostensione di un elemento

¹ Cfr. CARLIZZI 2023 e TUZET 2023. In tema mi permetto di rimandare anche a TUZET 2022; si vedano inoltre CARLIZZI 2018 e CARLIZZI 2022.

o di una fonte di prova lo fa appunto perché il giudicante possa percepire quanto viene mostrato, per poterne poi sviluppare delle inferenze probatorie, nell'auspicio che il giudicante abbia un ricordo corretto di quanto percepito e che le conclusioni inferenziali così tratte siano giustificate.

Come scrivevo², credo che questa sia la struttura logica di tale relazione cognitiva: *A* mostra *B* a *C* nel contesto *D* per compiere l'inferenza *E*. *A* è la parte che mostra un elemento o fonte di prova; *B* è l'elemento o fonte di prova; *C* è il giudicante al quale si mostra l'elemento o fonte di prova; *D* sono le coordinate spaziotemporali, definite dal diritto, in cui ha luogo l'ostensione; *E* è l'inferenza che ci si aspetta che il giudicante compia in base a quanto presentatogli. Tale struttura implica, naturalmente, che *C* percepisca adeguatamente quanto gli viene mostrato e che ne abbia un ricordo corretto nel momento in cui ne trae delle inferenze. Ciò non mette al riparo da errori. Anzi, in altra parte del libro (a proposito della prova dichiarativa) ho sottolineato come i giudicanti possano errare nell'intendere e ricordare quello che i testimoni riferiscono loro; questi possibili errori si sommano a quelli in cui possono incorrere i testimoni stessi³.

Carlizzi ricorda opportunamente le diverse fasi dell'attività probatoria (ammissione, assunzione, discussione, decisione) e osserva che, se l'ostensione ha un ruolo interessante, ciò non riguarda in egual modo tutte le fasi così distinte⁴. In linea di principio non sono in disaccordo con questo e direi che l'ostensione gioca il proprio ruolo nelle fasi dell'assunzione (quando vengono mostrate le prove) e della discussione (quando se ne dibatte ponendo l'attenzione su qualche loro aspetto). L'altra cosa che direi – e che Carlizzi non sottolinea nel proprio intervento – è che l'ostensione stringe una speciale alleanza con il processo (a) improntato all'oralità e (b) sostenuto da un principio di immediatezza secondo cui è essenziale che i giudicanti abbiano una diretta relazione cognitiva con gli elementi e le fonti di prova⁵. Questo non per dire che l'immediatezza mette al riparo da ogni possibile errore o pregiudizio cognitivo, né per dire che essa risparmia ai giudicanti la fatica e la responsabilità del ragionare sulle prove e i fatti in esame; intendo dire che il vecchio processo cartolare e il nuovo processo informatizzato vanno di pari passo a una riduzione dell'attività ostensiva e al preoccupante ampliarsi della distanza cognitiva fra prove e giudizio (se potrà ancora chiamarsi così un esito processuale guidato o determinato da sistemi di intelligenza artificiale)⁶.

Sull'*abduzione*, ossia il punto 2), Carlizzi mi riconosce il merito di averne rilevato il ruolo cruciale nel ragionamento probatorio – pur se non è l'unica inferenza in esso impiegata⁷ – ma sostiene anche che il giudizio in base a prove non si esaurisce in un'inferenza, caratterizzandosi pure per una marcata impronta narratologica. Anche con questo non sono in disaccordo; anzi, altrove ho

² TUZET 2023, 63-65.

³ TUZET 2023, 165 ss. Un luogo ormai classico per un'analisi siffatta è FRANK 1949, 14 ss.

⁴ Un'imprecisione che correggerei è che, per inferire il fatto principale, «altri fatti siano presentati materialmente, ostensi al giudice» (CARLIZZI 2023, 178). In realtà, oggetto dell'ostensione sono elementi o fonti di prova, non fatti. I fatti, piuttosto, compaiono come contenuto delle premesse e delle conclusioni probatorie, sviluppate tramite risorse concettuali e proposizionali a seguito dell'input cognitivo dell'ostensione.

⁵ Da ultimo cfr. AIUTI 2023.

⁶ Mi sia consentito anche un rimando a TUZET 2020b.

⁷ Per la precisione, sugli aspetti inferenziali potrei puntualizzare che le inferenze in gioco non sono in senso stretto cinque (CARLIZZI 2023, 180), dato che l'analogia può essere ricostruita come una combinazione di inferenze diverse (TUZET 2020a, 17 ss.) e l'inferenza alla migliore spiegazione è piuttosto un complesso di attività inferenziali e valutative (CANALE et al. 2021, 191 ss.); le inferenze di base sono deduzione, induzione e abduzione. Poi, l'inferenza che da una frequenza relativa e da un fatto in essa sussumibile come antecedente trae una corrispondente probabilità non è un'abduzione (come asserisce CARLIZZI 2023, 179) bensì, formalmente, una deduzione (si badi: la deduzione di una probabilità): se 6 volte su 10 chi fugge dal luogo del delitto (*p*) è il colpevole (*q*) e l'imputato è fuggito dal luogo del delitto (*p*), ne segue che, a parità di altre condizioni, c'è una probabilità del 60% che egli sia il colpevole (*q*). Diverso è dire che se qualcuno è il colpevole (*p*) allora fugge (*q*) 6 volte su 10 e che, essendo l'imputato fuggito (*q*), c'è tale probabilità di colpevolezza (*p*); questa è formalmente un'abduzione. Si noti infine che parlare di «forza» deduttiva (CARLIZZI 2023, 180) è del tutto plausibile ma non in linea con la distinzione fra *validità logica* come proprietà delle inferenze deduttive e *forza* come proprietà delle inferenze non deduttive (cfr. CANALE et al. 2021, 35 ss.).

trattato il tema delle “narrazioni processuali” e ho sostenuto, peraltro, che queste sono narrazioni *sui generis* in quanto non possono essere ridotte né alle narrazioni di tipo letterario né a quelle storiche né ad altro tipo⁸.

Carlizzi osserva giustamente che si possono adottare approcci misti come quello narratologico-inferenziale. Dal canto proprio, l'accento sulla dimensione inferenziale risponde a un interesse per le dinamiche dell'argomentazione giuridica e all'idea che questa è giustificata nella misura in cui è giustificata la sua struttura inferenziale. Il che non toglie che si possa guardare all'attività probatoria con le lenti della narratologia piuttosto che della logica. In fondo, degli stessi oggetti o fenomeni possiamo dare diverse rappresentazioni vere, a seconda del vocabolario scelto e degli aspetti considerati. Una pluralità di rappresentazioni vere non implica che qualsiasi rappresentazione sia vera: posso rappresentare un immobile riportandone gli estremi catastali, o raccontando chi lo ha costruito e come, o descrivendone le decorazioni; ma se di un immobile recentemente costruito affermo il carattere storico ne offro una rappresentazione falsa⁹.

Per altro verso è corretto dire, come fa Carlizzi, che il singolo giudice si trova abitualmente a valutare ipotesi già formulate dalle parti e che in questo senso l'abduzione si colloca nella ricostruzione fattuale come impresa collettiva di chi partecipa al procedimento (il «macroragionamento» di cui parla Carlizzi) piuttosto che nella sfera giudiziale in senso stretto.

Sull'*inferenza alla migliore spiegazione*, ossia il punto 3), Carlizzi manifesta invece un certo scetticismo, argomentando che tale schema non offre al giudice direttive sufficientemente chiare per la valutazione e la decisione probatoria. Lo fa meglio, a suo avviso, il modello dell'induzione critica. Devo replicare che sono scettico a mia volta, in quanto non vedo i vantaggi offerti da questo modello. Ma iniziamo dall'*inferenza alla migliore spiegazione*: nella letteratura a riguardo, alcuni autori notano che questo è il processo con cui, ordinariamente, rendiamo conto dei fenomeni che ci pongono un problema esplicativo: quando un fenomeno non è immediatamente spiegabile – e ci pone dunque un problema siffatto – solitamente ne immaginiamo alcune possibili spiegazioni e procediamo quindi alla loro valutazione comparativa, per selezionarne infine la migliore sulla base delle prove disponibili e dei criteri adottati¹⁰. Quindi si tratta in primo luogo di un modo in cui ragioniamo. Può essere configurato anche come un metodo da seguire? Possiamo, in altri termini, conferirvi valore direttivo? Può il giudice avvalersi di esso?

La risposta a tali domande deve essere più prudente. Innanzitutto, notiamo che la dinamica dell'*inferenza alla migliore spiegazione* ha una particolare dimensione dialettica quando, come accade frequentemente nel processo, da più parti sono avanzate ipotesi esplicative diverse. Dove consentito, anche il giudice può formulare una propria ipotesi sui fatti, divergendo almeno parzialmente da quanto le parti prospettano. Dopodiché, per selezionare la migliore ipotesi in gioco occorrono metodi di analisi e criteri di valutazione, che è difficile definire in generale in quanto tali metodi e criteri sono almeno in parte dipendenti dal contesto. Per esempio, la generalità di una spiegazione è un criterio apprezzato in ambito scientifico nella misura in cui lo sforzo epistemico è volto a produrre teorie unificanti o leggi scientifiche vevoli per una pluralità di fenomeni; se invece lo scopo è quello di spiegare in dettaglio quanto accaduto in un caso specifico, la generalità dell'ipotesi esplicativa è molto meno importante. Si possono indicare al decisore criteri come la compatibilità con la conoscenza di sfondo, la plausibilità rispetto alle generalizzazioni di cui disponiamo, la coerenza interna e con i dati probatori, il successo predittivo rispetto a ulteriori elementi; ma è vero che tali indicazioni non equivalgono a istruzioni dettagliate a beneficio del giudice.

⁸ Cfr. TUZET 2022, 27 ss., 42-43. Sono stato debitore di molti spunti che si trovano in TARUFFO 2009, 32 ss.

⁹ Più ampiamente tratto questo tema in TUZET 2020c. Come approccio alla prova che ne integra gli aspetti argomentativi, narrativi e probabilistici si può vedere VERHEIJ et al. 2016.

¹⁰ Cfr. PARDO, ALLEN 2008, nonché, per la difesa di un modello induttivo, FERRER 2007.

Carlizzi cerca di delineare un modello che dia indicazioni più analitiche. Lo chiama «modello dell'induzione critica»¹¹. Egli prospetta in questo senso, rispetto a ciascuna ipotesi, la distinzione fra «elementi di credito», «elementi di discredito» e rispettive «quadrature», dove queste ultime spiegano, a beneficio dell'ipotesi, perché non si diano certi elementi di credito e perché si diano certi elementi di discredito. Rimando al testo di Carlizzi per un'utile esemplificazione dell'idea. Ai fini di una decisione andrà poi considerato, alla luce dello standard probatorio applicabile, quanti e quali elementi si diano dei due tipi, rispetto a ciascuna ipotesi in gioco, così come quante e quali quadrature spieghino l'assenza di elementi di credito o la presenza di elementi di discredito.

Il modello di Carlizzi ha notevoli ambizioni analitiche, ma non mi pare di facile applicazione, per almeno tre motivi. In primo luogo, mi suona artificiosa e inutilmente complessa l'idea che – come Carlizzi sembra suggerire – una parte non solo debba produrre gli elementi che accreditano la propria ipotesi ma anche notare l'assenza di elementi di discredito. Per esempio, deve il pubblico ministero non solo provare che l'imputato brandiva il «sanguinoso acciaio»¹² con cui la vittima è stata uccisa ma anche provare che non lo impugnava accidentalmente dopo che un terzo aveva compiuto l'atto criminoso? Mi sembra più semplice e consequenziale dire che, se la difesa prospetta questo scenario e lo supporta con alcuni elementi di credito, l'accusa dovrà eventualmente spiegare a beneficio della propria ipotesi perché si diano tali elementi (di credito per l'ipotesi difensiva e discredito per quella dell'accusa). In secondo luogo, trovo altrettanto artificioso dire che il giudice debba *per ciascuna ipotesi* considerare gli elementi di credito presenti, quelli di discredito assenti e le eventuali quadrature rispetto agli elementi di credito assenti e quelli di discredito presenti. Non è più semplice dire che, una volta definito e valutato il quadro probatorio, al giudice spetta stabilire se *l'ipotesi della parte gravata dall'onere della prova* soddisfi lo standard probatorio applicabile? In terzo luogo, c'è un problema di vaghezza di cui Carlizzi è ben consapevole e che affetta tanto il modello dell'induzione critica quanto il modello dell'inferenza alla migliore spiegazione: a fini decisori, quanti elementi devono essere presenti o assenti a seconda dei casi, e di che qualità? In riferimento alla decisione penale Carlizzi ricorre a formule come «la parte maggiore e narratologicamente più significativa»¹³ degli elementi di un tipo o dell'altro, mentre il sostenitore del modello rivale può riferirsi alla quantità e qualità degli elementi di cui rende conto la migliore spiegazione. Ma oltre alla vaghezza insita in tali formule rimangono controverse le situazioni in cui, poniamo, un'ipotesi spiega meno elementi di un'altra ma pare spiegare aspetti più significativi della vicenda. Conta allora la qualità più della quantità? E come si definisce tale qualità o maggiore significatività? Peraltro, non può l'idea della significatività narratologica ricondursi a criteri come la compatibilità con la conoscenza di sfondo, la plausibilità rispetto alle generalizzazioni (o massime d'esperienza) e la coerenza con i dati probatori disponibili?

In sintesi, trovo più semplice dire che nel processo di inferenza alla migliore spiegazione si formulano ipotesi a partire dagli elementi iniziali (dalle prove alle ipotesi), si cercano poi ulteriori elementi in grado di rafforzare o indebolire le ipotesi formulate (dalle ipotesi alle prove) e infine, con un metaforico “bilancio”, si seleziona la migliore ipotesi esplicativa in base al quadro probatorio emerso e ai criteri valutativi adottabili nel contesto¹⁴. Ciò riguarda, a rigore, la fase *valutativa* che Carlizzi ben distingue dalla fase *decisoria*. Nella fase valutativa, direi, si stabilisce quale sia la migliore ipotesi fra quelle in lizza; dopodiché, giuridicamente, va considerato se ciò

¹¹ CARLIZZI 2023, 184. Cfr. CARLIZZI 2018, 90-91.

¹² PAGANO 1828, 71. Si noti che la proposta di Carlizzi sfugge a tale problema se viene intesa come relativa non a un onere di parte ma a un obbligo di valutazione giudiziale.

¹³ CARLIZZI 2023, 186-187.

¹⁴ Sotto il profilo inferenziale ciò significa, tendenzialmente: abduire ipotesi esplicative, dedurne le conseguenze, operare un “bilancio” induttivo degli elementi che confermano o meno tali ipotesi (v. anche TUZET 2006, 59 ss., 115 ss.). In questo senso non nego che qualcosa come l'«induzione critica» operi nel corso del ragionamento probatorio; cerco tuttavia di vederne l'articolazione con altri segmenti logici dell'inferenza alla migliore spiegazione.

soddisfi lo standard di prova applicabile¹⁵. La decisione deve avvenire alla luce dello standard di prova. Così può accadere, in sede penale, che l'ipotesi dell'accusa sia epistemicamente migliore dell'ipotesi della difesa ma non sia sufficientemente supportata dagli elementi emersi; ossia, che non soddisfi l'esigente standard della prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

Infine sul *carattere probabilistico* del giudizio probatorio, ossia il punto 4) discusso da Carlizzi, ci sono aspetti su cui le nostre idee convergono, credo, così come aspetti su cui divergono. Innanzitutto, mi sembra che il carattere probabilistico del ragionamento e del giudizio probatorio siano assunti ormai condivisi, non solo fra Carlizzi e me. Si usa ancora, nel nostro lessico giuridico-processuale, la formula secondo cui vi sarebbe o dovrebbe essere un «accertamento» dei fatti, quando in realtà sappiamo bene che i fatti processualmente rilevanti non sono quasi mai ricostruiti con certezza, essendo piuttosto l'oggetto di ipotesi (ossia di abduzioni) e di giudizi probabilistici. Quanto detto sopra a proposito del ragionamento probatorio può essere riformulato in termini di inferenze dalle conclusioni solamente probabili, con gradi di probabilità diversi a seconda dei dati disponibili e del relativo sfondo di credenze e conoscenze.

Molta della letteratura a riguardo si è impegnata in una discussione della nota triade indiziaria – costituita a norma di codice da gravità, precisione e concordanza – cercando di tradurre probabilisticamente tale triade di requisiti e magari confrontandoli con i requisiti – nominalmente eguali, a norma di codice – previsti per le presunzioni in ambito civile¹⁶. Un suggerimento interessante di Carlizzi è che, una volta espressamente introdotto nel nostro sistema lo standard probatorio del ragionevole dubbio, la triade indiziaria e le relative considerazioni probabilistiche possano essere assorbite in ciò che è richiesto dallo standard; e che discorso analogo possa farsi per la triade civilistica delle presunzioni, con il risultato che questa triade richiederebbe una prova meno esigente qualora si assumesse che in ambito civile lo standard probatorio è quello del “più probabile che non”. Nell'insieme, «se cioè tutto il discorso sfocia nello standard probatorio di turno, forse è giunto il momento di lasciare che questo ingombrante trittico venga assorbito dal modello di valutazione e di decisione probatoria che si ritenga più adeguato al suddetto standard»¹⁷.

A tal punto si apre lo spinoso discorso dei tipi di probabilità utilizzabili in ambito processuale e della quantificazione e giustificazione dei giudizi probabilistici. Che concezione della probabilità impiegare nel processo? La probabilità classica modellata sui giochi d'azzardo? Quella oggettiva determinata in base a campioni statistici e frequenze relative? O quella soggettiva consistente in gradi di credenza determinati dall'informazione disponibile e con questa giustificabili? O piuttosto una combinazione di idee come nel programma di partire dalla probabilità statistica per muovere a quella logica? Nel libro ho discusso alcuni meriti e limiti di tali opzioni¹⁸, assieme a note pronunce giudiziali (come la nostra *Franzese*) che cercano di mettere ordine in tale dibattito; non vi torno in questa sede. Noto solamente che, come ben dice Carlizzi, ammettendo che «possano farsi valere anche frequenze medio-basse di successione [fra eventi], le Sezioni Unite [in *Franzese*] hanno mirato a relativizzare l'influsso della probabilità statistica su quella logica»¹⁹.

A ciò, riformulando un'esigenza già espressa, Carlizzi aggiunge che il giudizio probabilistico deve contare su una «guida sicura» offerta da un'adeguata metodologia. Egli reitera la critica di vaghezza mossa a criteri come la coerenza interna o la compatibilità con la conoscenza di sfon-

¹⁵ Così ho cercato di argomentare anche in TUZET 2023, 102-103. Più analiticamente, il decisore deve considerare: (i) se il fatto sui cui verte la migliore spiegazione sia quello su cui verte l'onere probatorio (il *factum probandum*), dato che la migliore spiegazione dei fatti noti potrebbe essere, poniamo, quella dell'estraneità dell'imputato ai fatti contestati; (ii) se, qualora la condizione (i) sia soddisfatta, la migliore spiegazione sia tale da soddisfare lo *standard* probatorio (la “soglia” epistemica a cui deve essere supportato il *factum probandum*). Cfr. anche DEI VECCHI 2020, 184 ss.

¹⁶ Vedi fra gli altri TARUFFO 1992, 158 ss.

¹⁷ CARLIZZI 2023, 188.

¹⁸ TUZET 2023, 217 ss.

¹⁹ CARLIZZI 2023, 189.

do, e sembra suggerire che la metodologia dell'induzione critica sia preferibile anche in relazione agli aspetti probabilistici del ragionamento e del giudizio probatorio. Però, se è vero quanto ho detto sopra, non vedo in cosa consistano i vantaggi di questa metodologia, specialmente se dal discorso sugli elementi di credito, discredito e quadrature ci si aspetta un aiuto per la determinazione e la giustificazione dei giudizi di probabilità.

Una mossa che tenta il giurista è quella di asserire che in ambito processuale non conta la probabilità matematica o quantitativa, bensì quella qualitativa (o quella «logica» di cui parla *Franzese*). Il che non suona male ma non si sa bene cosa voglia dire. O meglio, dell'incertezza nella ricostruzione fattuale e degli standard probatori si può rendere conto in due modi fondamentali: o in modo *quantitativo*, ricorrendo a probabilità in qualche modo quantificate (e stabilendo per es. che il ragionevole dubbio è superato quando la probabilità della colpevolezza è superiore a una determinata soglia numerica), o in modo *qualitativo*, ricorrendo a giudizi di plausibilità (o a forme di probabilità «logica» distinta da quella con numeri cardinali). La prima opzione è quella che seguono, nel dibattito contemporaneo, i sostenitori del probabilismo, mentre la seconda è adottata dai sostenitori del plausibilismo²⁰. Ora, mi sembra che le inclinazioni di Carlizzi lo conducano piuttosto lungo la seconda via, ma al tempo stesso egli ne lamenta l'imprecisione, la vaghezza e l'insufficienza metodologica. Ma se questi aspetti sono ragioni per evitare la Cariddi del plausibilismo, la Scilla del probabilismo è ancor peggio per chi paventa la riduzione del ragionamento e del giudizio probatorio a questioni numeriche.

In conclusione, mi pare che le riserve di Carlizzi nei confronti dell'inferenza alla migliore spiegazione e del plausibilismo siano motivate dal desiderio di "chiudere" in punto di metodo una questione che, ahinoi, rimane inevitabilmente aperta. Le modalità con cui apprezzare le prove e determinare se esse confermino a sufficienza una data ipotesi sono varie e a mio giudizio irriducibili a un pugno di istruzioni per il decisore. Se sono disponibili dati statistico-quantitativi, ben vengano; se sono formulabili valutazioni qualitative in termini di plausibilità, ben vengano anch'esse. So che questo suona come una forma di eclettismo, però mi sembra un'opzione preferibile alla secca quantificazione indotta da strumenti di intelligenza artificiale da un lato e all'idiosincratico appello alle proprie intuizioni o valutazioni personali dall'altro.

²⁰ Vedi, specialmente, AITKEN, TARONI, BOZZA 2022 nonché ALLEN, PARDO 2019.

Riferimenti bibliografici

- AITKEN C., TARONI F., BOZZA S. 2022. *Evidence, Probability and Relative Plausibility*, in «International Journal of Evidence and Proof», 26, 2022, 309 ss.
- AIUTI V. 2023. *Contributo allo studio dell'appello penale. Tra principio di immediatezza e doppio grado di giurisdizione*, Giappichelli.
- ALLEN R.J., PARDO M.S. 2019. *Relative Plausibility and Its Critics*, in «The International Journal of Evidence and Proof», 23, 2019, 5 ss.
- CANALE D. et al. 2021. *Critical Thinking. Un'introduzione*, Egea.
- CARLIZZI G. 2018. *Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. Storia prassi teoria*, Bonomo.
- CARLIZZI G. 2022. *L'obbligo di motivazione rafforzata nel processo penale. Un contributo teorico-generale*, in «Sistema penale», 11, 2022, 39 ss.
- CARLIZZI G. 2023. *Il giudizio probatorio come formazione complessa, disciplinata e probabilistica*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 23/2, 2023, 177 ss.
- DEI VECCHI D. 2020. *Los confines pragmáticos del razonamiento probatorio*, Zela.
- FERRER J. 2007. *La valutazione razionale della prova*, Giuffrè, 2012 (ed. or. *La valoración racional de la prueba*, Marcial Pons; trad. it. G.B. Ratti).
- FRANK J. 1949. *Courts on Trial. Myth and Reality in American Justice*, Princeton University Press.
- PAGANO F.M. 1828, *Principj del Codice penale e Logica de' probabili*, Da' Torchi di Raffaello di Napoli.
- PARDO M.S., ALLEN R.J. 2008. *Juridical Proof and the Best Explanation*, in «Law and Philosophy», 27, 2008, 223 ss.
- TARUFFO M. 1992. *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè.
- TARUFFO M. 2009. *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza.
- TUZET G. 2006. *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto*, Giappichelli.
- TUZET G. 2020a. *Analoga e ragionamento giuridico*, Carocci.
- TUZET G. 2020b. *L'algoritmo come pastore del giudice? Diritto, tecnologie, prova scientifica*, in «MediaLaws. Rivista di Diritto dei Media», 1/2020, 45 ss.
- TUZET G. 2020c. *Il pluralismo delle verità secondo Papini*, in RONI R., ZARLENGA A. (eds.), *Il pragmatismo italiano e il suo tempo*, ETS, 2020, 121 ss.
- TUZET G. 2022. *Filosofia della prova giuridica*, 3^a ed., Giappichelli.
- TUZET G. 2023. *La prova ragionata*, Giuffrè Francis Lefebvre.
- VERHEIJ B. et al. 2016. *Arguments, Scenarios and Probabilities: Connections Between Three Normative Frameworks for Evidential Reasoning*, in «Law, Probability and Risk», 15, 2016, 35 ss.